



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 6428

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 42 del Regolamento studenti approvato con R.D. 4 giugno 1938 n. 1269;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 8260 dell'11 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 24, comma 6;
- VISTI** la bozza del Regolamento proposta dalla Commissione Didattica di Ateneo ed il relativo schema di domanda;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico, nella seduta del 14 settembre 2011;

D E C R E T A

E' emanato il Regolamento Cultore della materia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Lo stesso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e sul sito web dell'Ateneo.

Bari, 03 novembre 2011

IL RETTORE
Prof. Corrado Petrocelli

REGOLAMENTO CULTORE DELLA MATERIA

Art. 1

La qualifica del cultore della materia può essere attribuita ad un esperto e studioso non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare.

Requisito essenziale è il possesso, da almeno 3 anni, di laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 341/90 (L) o laurea specialistica/magistrale (LS/LM) rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270, ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

I) Dottore di ricerca;

II) Dottorando;

III) Titolare di borsa di studio almeno biennale;

IV) Laureato inquadrato nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università;

V) Ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza;

VI) Assegnista di ricerca;

VII) Altro titolo scientifico o professionale predeterminato dal Consiglio di Facoltà in relazione ad uno specifico ambito disciplinare.

I Consigli di Facoltà possono determinare, con propria delibera, ulteriori requisiti in base a proprie esigenze didattico-scientifiche.

Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso devono essere congruenti con l'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione di tale qualifica.

Art. 2

La qualifica di cultore della materia è attribuita ai fini della composizione delle commissioni d'esame dal Consiglio di Facoltà, sulla base di comprovate esigenze, su proposta del Consiglio di corso di studio per il quale il titolo è richiesto, con il consenso dell'interessato.

La proposta dovrà essere corredata da un curriculum sull'esperienza e sulle competenze acquisite dall'interessato, dimostrabili anche attraverso pubblicazioni scientifiche, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale. Nel caso in cui le succitate

incompatibilità sorgessero dopo la nomina di cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, l'insorgere di tale situazione al Preside di Facoltà per i provvedimenti consequenziali.

In occasione della comunicazione di attribuzione della qualifica, al cultore della materia viene consegnata una copia del codice etico in vigore presso l'Università conferente; codice che il cultore si obbliga a rispettare nell'esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica.

L'elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito della Facoltà.

Art. 3

La qualifica di cultore della materia ha validità biennale ed è rinnovabile secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4

Il cultore della materia può far parte delle commissioni d'esame per gli insegnamenti per i quali è stata attribuita la qualifica, secondo quanto indicato all'art. 24, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo. La partecipazione alle commissioni d'esame non dà diritto a compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo. Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "cultore della materia presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" soltanto nel periodo di attribuzione della stessa da parte della Facoltà e con l'indicazione dell'insegnamento.

Art. 5

Il presente regolamento si applica a partire dalla costituzione delle Commissioni d'esame dell'anno accademico 2011-2012.